

**Decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013**  
*(pubblicato su G.U. n. 281 del 30 novembre 2013)*

**recante**

**“DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L’IMU, L’ALIENAZIONE  
DI IMMOBILI PUBBLICI E LA BANCA D’ITALIA”**

*Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale*

**Art. 1****Abolizione della seconda rata dell'IMU**

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio

2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12–quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

**IMU: abolizione versamento della seconda rata per il 2013**

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge abroga la seconda rata dell'IMU per il 2013 relativamente ad alcune tipologie di immobili, disponendo contestualmente che una quota (pari al 40%) è comunque versata dal contribuente qualora il Comune abbia deliberato, per ciascuna tipologia di immobile, un'aliquota più elevata di quella base.

In particolare, la seconda rata IMU per il 2013 non è dovuta (totalmente o parzialmente) per i seguenti immobili:

1) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art.1, c.1, lett. a, D.L. n. 54/2013);

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (art. 1, c.1, lett. b, D.L. n. 54/2013) ;

3) casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, c. 12quinquies, D.L. n.16/2012);

4) l'unico immobile, diverso dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e Forze di polizia, Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 2, c.5, D.L. n. 102/2013);

5) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (art. 13, c.5, D.L. n. 201/2011);

6) i fabbricati rurali ad uso strumentale con i requisiti di cui all'art. 9, c.3-bis D.L. n. 557/93 (si tratta delle particolari destinazioni individuate dalla disposizione, quali la protezione delle piante, la conservazione dei prodotti agricoli; la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; l'allevamento e ricovero degli animali; agriturismo, etc.).

Tale esenzione, è altresì applicata agli immobili che i Comuni possono equiparare all'abitazione principale (immobile non locato posseduto da anziani o disabili residenti in case di cura, da cittadini italiani residenti all'estero, concesse in comodato a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale). Si veda il successivo comma 9.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

6-8. (omississ)

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2 -bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

#### **Terreni agricoli e fabbricati rurali**

Il comma 2 circoscrive l'esonerazione prevista dal comma 1 ai soli terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o IAP e ai fabbricati rurali strumentali.

Quindi, la seconda rata IMU per il 2013 è dovuta:

- per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP;
- per i fabbricati rurali abitativi (a meno che non costituiscano abitazione principale).

#### **Versamento parziale della seconda rata IMU**

Il comma 5 introduce un versamento parziale a carico del contribuente (nella misura del 40%) qualora risulti una differenza tra l'IMU derivante dal calcolo con aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il 2013 e l'IMU calcolata con aliquota e detrazione base.

L'eventuale differenza va versata dal contribuente, nella misura del 40%, entro il 16 gennaio 2014. La parte residua (pari al 60%) rimane a carico dell'Erario.

Quindi, qualora i Comuni abbiano deliberato per l'anno 2013:

- aliquote superiori allo 0,4% per l'abitazione principale e pertinenze e allo 0,76%, per gli altri immobili: va versato il 40% della differenza entro il 16 gennaio 2014 da parte dei possessori di immobili indicati nel comma 1 (abitazioni principali, ex casa coniugale, etc.) che in via generale sarebbero esonerati;
- aliquote non superiori allo 0,4% per l'abitazione principale e pertinenze e allo 0,76%, per gli altri immobili: i possessori di immobili indicati nel comma 1 sono totalmente esonerati dal pagamento della seconda rata IMU per il 2013.

#### **Immobili equiparati all'abitazione principale**

L'esenzione (totale o parziale) dal pagamento della seconda rata è applicabile anche agli immobili che sono stati equiparati dai comuni all'abitazione principale. Si tratta, in particolare, dei seguenti immobili che, ai sensi dell'art. 13, comma

<p>10-12 (omississ)</p>	<p>10, D.L. n. 201/2011, il Comune può equiparare alle abitazioni principali:</p> <p>1) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata (art. 13, c.10, D.L. n. 201/2011);</p> <p>2) unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata (art. 13, c.10, D.L. n. 201/2011);</p> <p>3) unità immobiliari non di lusso e pertinenze concesse in comodato da parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (art. 2-bis D.L. n. 102/2013).</p>
<p><b>Art. 2</b> <b>Disposizioni in materia di acconti di imposte</b></p>	
<p>1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma: "20 -bis . Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento."</p> <p>2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.</p> <p>3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano</p>	<p style="text-align: center;"><b>Enti creditizi, finanziari e assicurativi</b></p> <p>La disposizione stabilisce che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES è aumentata al 128,5% per i soggetti esercenti attività finanziaria, creditizia e assicurativa. E' conseguentemente aumentato al 128,5%, per i medesimi soggetti, anche l'acconto IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Si fa presente che con il decreto ministeriale del 30 novembre 2013, è stato disposto l'ulteriore aumento dell'acconto IRES di 1,5 punti percentuali, con la conseguenza che la misura dell'acconto IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi è fissata nella misura del 130% (128,5 + 1.5).</p> <p style="text-align: center;"><b>Aumento dell'aliquota IRES</b></p> <p>Per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi, l'aliquota IRES del 27% è innalzata di 8,5 punti percentuali, stabilendosi così al 36%. L'aumento ha validità per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.</p>

autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti."

#### **Termine di versamento della seconda o unica rata di acconto per i soggetti IRES**

Il comma 4 stabilisce che il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e dell'IRAP, per tutti i soggetti IRES, deve essere effettuato entro il 10 dicembre 2013 (anziché entro il termine ordinario del 30 novembre). Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, il versamento deve essere effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

#### **Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate sulla cessione di azioni e titoli**

A decorrere dal 2013, le banche ed altri intermediari che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 decreto legislativo 461/97, sulle cessioni di azioni, partecipazioni e titoli, di cui all'art. 67, lett. c-bis e c-ter, TUIR, sono tenuti al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre di ciascun anno e può essere scomputato, dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

#### **Determinazione acconti IRES e IRAP – Emanazione di decreto ministeriale**

Il comma 6 interviene sui termini di emanazione e sul contenuto del decreto ministeriale con cui deve essere stabilito l'aumento degli acconti per i soggetti IRES a seguito della clausola di salvaguardia introdotta per garantire l'invarianza dei saldi di bilancio.

Il decreto ministeriale 30 novembre 2013 dispone l'incremento dell'acconto per i soggetti IRES per il 2013 e 2014. La misura dell'aumento contenuta nel decreto ministeriale è dell'1,5%. Di conseguenza, la misura dell'acconto per il 2013 è:

- per i soggetti IRES diversi da banche e assicurazioni, pari al 102,5%;
- per banche e assicurazioni, pari al 130%.

Per il 2014, la misura dell'acconto sarà pari al 101,5%, per tutti i soggetti IRES, poiché la misura base dell'acconto sarà pari al 100%.

La disposizione in commento concede all'Amministrazione due ulteriori giorni per l'emanazione del decreto, stabilendo il termine (inizialmente fissato al 30 novembre 2013) al 2 dicembre 2013.

Il medesimo D.M. dispone, inoltre, l'aumento delle accise dal 1° gennaio 2015.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le disposizioni del decreto legge sono entrate in vigore, se non stabilito diversamente, il 30 novembre 2013, cioè il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.